Anna Lobosco
07.12.2024
00:00:39
GMT+02:00

Michele
Emiliano
07.12.2024
00:18:33
GMT+02:00

R E G I O N E P U G L I A

Disegno di Legge

N. 257 del 05/12/2024 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: RAG/SDL/2024/00007

OGGETTO: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)

L'anno 2024 addì 05 del mese di Dicembre, si è tenuta la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Alessandro Delli Noci
V.Presidente	Raffaele Piemontese		
Assessore	Fabiano Amati		
Assessore	Debora Ciliento		
Assessore	Sebastiano G. Leo		
Assessore	Gianfranco Lopane		
Assessore	Viviana Matrangola		
Assessore	Donato Pentassuglia		
Assessore	Giovanni F. Stea		
Assessore	Serena Triggiani		

Assiste alla seduta: la Segretaria Generale Dott.ssa Anna Lobosco

REGIONE PUGLIA

DIPARTIMENTO BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE

SEZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

SCHEMA DISEGNO DI LEGGE (S.D.L.)

Codice CIFRA: RAG/SDL/2024/00007

OGGETTO: Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)

LEGGE REGIONALE

"Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)"

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE

Art. 1
Spesa a carattere pluriennale

1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, nelle misure indicate nella tabella "A" allegata alla presente legge.

Art. 2
Cofinanziamento regionale dei Programmi comunitari e statali della programmazione 2021-2027

1. Al fine di concorrere al cofinanziamento della quota regionale dei programmi comunitari e statali della programmazione 2021-2027, è autorizzato, ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e nel rispetto dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2004), il ricorso all'indebitamento entro il limite di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
2. L'indebitamento di cui al comma 1 del presente articolo è contratto, previa deliberazione della Giunta regionale in relazione alle effettive necessità di cofinanziamento, attraverso uno o più prestiti per una durata massima di ammortamento di anni venti ed ad un tasso massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a euro 51.645.689,91 ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23

dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti, da sottoscrivere con istituto finanziatore individuato sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

3. Alla contabilizzazione dei finanziamenti di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito del bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, mediante assegnazione di una dotazione finanziaria di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 in parte entrata al titolo 6, tipologia 300 ed in parte spesa alla missione 20, programma 3, titolo 2, nell'ambito dei fondi relativi al finanziamento di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario, in termini di competenza e di cassa per l'anno 2025 e in termini di competenza per gli anni 2026 e 2027.

4. La Giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi o progetti da parte dell'Unione europea o di accordi di programma - quadro o di progetti intersettoriali, provvede con proprie deliberazioni, mediante prelievo dai fondi di cui al comma 3, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi.

5. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad apportare le variazioni che si rendessero necessarie, anche mediante prelievo dai fondi di cui al comma 3, per adeguare gli stanziamenti di bilancio a seguito di modifiche intervenute nei piani finanziari dei programmi o progetti comunitari.

6. Alla copertura degli oneri derivanti della contrazione dei prestiti di cui al presente articolo valutati in euro 3,7 milioni nel 2026 ed euro 7,4 milioni nel 2027 si provvede mediante stanziamento nel bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 rispettivamente, in termini di competenza, di euro 2,1 milioni nell'anno 2026 ed euro 4,1 milioni nell'anno 2027 alla missione 50, programma 01, titolo 1 per quanto attiene la quota interessi e di euro 1,6 milioni nell'anno 2026 e 3,3 milioni nell'anno 2027 alla missione 50, programma 02, titolo 4 per quanto attiene la quota capitale. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 3
Rinnovo autorizzazione all'indebitamento prevista dall'articolo 3 della l.r. 37/2023 e dall'art. 4 della l.r. 39/2024

1. In applicazione dell'articolo 40, comma 2 bis, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è autorizzato per l'esercizio 2025 il ricorso all'indebitamento, per far fronte a effettive esigenze di cassa, a copertura del presunto disavanzo di amministrazione determinato in euro 149.201.110,89, derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, da aggiornarsi con legge di assestamento al bilancio 2025, sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2024. Il suddetto disavanzo di euro 149.201.110,89 rinviene per euro 104.201.110,89 dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Legge di stabilità 2024 della Regione Puglia) e per euro 45 milioni dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026).
2. Alla contabilizzazione del finanziamento di cui al comma 1 si provvede, nell'ambito del bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027, in parte entrata con la dotazione finanziaria di euro 149.201.110,89 di competenza e di cassa al titolo 6, tipologia 300 ed in parte spesa con la dotazione finanziaria di competenza di pari importo all'apposita voce denominata "Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto".
3. I mutui di cui al comma 1 possono essere contratti dalla Giunta regionale solo per far fronte ad effettive esigenze di cassa, nel rispetto degli articoli 40, comma 2 bis, e 62 del d.lgs. 118/2011, per una durata massima di ammortamento di anni trenta per l'importo di euro 101.201.110,89 e di anni quindici per l'importo di euro 48 milioni a tasso fisso, entro il limite massimo pari al tasso determinato dalla comunicazione del tasso di interesse massimo da applicare ai mutui stipulati con onere a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n.448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) in base alla durata prescelta o comunque alle condizioni applicate dalla Cassa Depositi e Prestiti.

4. L'onere presunto annuale per il rimborso del debito autorizzato con la presente norma, valutato euro 10,55 milioni di euro, a decorrere dal 1 gennaio 2026, trova copertura nel bilancio di previsione pluriennale 2025-2027, nell'ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e per quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2, titoli 1 e 4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.

Art. 4
Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali in materia di igiene e sanità

1. A decorrere dal 1 gennaio 2026 le tariffe di cui ai numeri 1, 2 e 3 della "Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità" allegata alla legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) sono incrementate del 50 per cento. Le medesime tariffe sono rideterminate con cadenza triennale a partire dal 1 gennaio 2029 sulla base dell'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo mese disponibile.
2. Con provvedimento amministrativo del dirigente del centro di responsabilità amministrativa competente sono calcolate con arrotondamento all'unità e approvate le tariffe di cui al comma 1, dandone evidenza ai soggetti tenuti al pagamento.

Art. 5
Tasse di concessione regionale in materia di caccia e di pesca

1. Le tariffe di cui ai numeri d'ordine 5 e 6 della "Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali caccia e pesca" allegata alla legge regionale 4 dicembre 2001, n.31 (Disposizioni di carattere tributario), sono soppresse.
2. La disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata dall'art. 50 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59.
3. La disciplina delle tasse di concessione in materia di pesca nelle acque interne è così stabilita:

a. Euro 87,00 per la licenza di tipo A, pesca professionale riservata ai pescatori di mestiere;
b. Euro 45,00 per la licenza di tipo B, pesca dilettantistica/sportiva;

c. Euro 17,00 per la licenza di tipo D, pesca dilettantistica per gli stranieri in soggiorno nel territorio della repubblica italiana.

4. Le licenze di tipo A e B hanno durata di 5 anni dalla data di rilascio, mentre la licenza di tipo D ha validità 3 mesi.
5. Per poter esercitare l'attività, il pescatore è tenuto ad effettuare il pagamento annuale della tassa di concessione regionale. Il versamento della tassa regionale deve essere effettuato per ogni anno di validità della licenza successivo a quello di rilascio.
6. Ogni anno il detentore della licenza dovrà inviare copia del versamento alla Sezione regionale competente al fine di aggiornare la validità dell'elenco del registro delle licenze. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Sezione competente provvederà mediante atto amministrativo a fornire l'elenco alle Autorità competenti al fine di esercitare il potere di vigilanza.
7. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti linee guida per l'esercizio della pesca in acque interne e per l'autorizzazione di pesca sperimentali di natura scientifica.

TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO E DIVERSE

CAPO I
Disposizioni di rilievo finanziario e diverse

Art. 6
Disposizioni per la costituzione dell'Ente Autonomo Ospedaliero Giovanni XXIII

1. In attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettera d), sub lettera a), del Regolamento regionale 22 novembre 2019, n. 23 e nelle more della costituzione in ente ospedaliero autonomo con una capacità attrattiva extra - regionale è autorizzato il trasferimento delle Unità Operative riferite alle discipline ospedaliere del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXII di Bari dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari all'Azienda Sanitaria Locale di Bari.
2. Le Unità Operative a direzione universitaria del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII rientrano nell'offerta assistenziale dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari, salvo la sottoscrizione di protocolli interaziendali per la migliore erogazione dei servizi assistenziali.
3. L'Ospedale Giovanni XXIII garantisce, ove necessario, il permanere delle attività di didattica e ricerca attualmente svolte.
4. Il Direttore Generale dell'Asl di Bari, con decorrenza 1 gennaio 2025, incarica un dirigente di ruolo della medesima Azienda della gestione giuridico – amministrativa del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII, al quale sono conseguentemente attribuiti le funzioni e i compiti inerenti alla gestione amministrativa del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII, per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Tale incarico comprende anche il completamento dell'istruttoria necessaria alla costituzione dell'ente ospedaliero autonomo.
5. Con provvedimento della Giunta regionale, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'aggiornamento del protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari.
6. Il presente articolo non determina maggiori oneri a carico del bilancio regionale autonomo.

Art. 7
Modifiche alla l.r. 9/2017

1. All'art. 29 *bis* della legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole "con esclusione delle" sono sostituite dalle parole "ivi incluse le";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1 bis):
"1 bis) Fermo il rispetto della normativa statale e regionale in materia di autorizzazione alla realizzazione, all'esercizio ed accreditamento, le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1. della presente legge, interessate, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 3 ottobre 2024, n. 1384 e s.m.i. da variazione nosologiche di posti letto già autorizzati/accreditati, s'intendono transitoriamente accreditate e/o autorizzate all'esercizio con riferimento ai posti letto oggetto di sola variazione nosologica, previa trasmissione di autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, fino al rilascio di provvedimenti definitivi di autorizzazione e accreditamento. Detta autocertificazione dovrà essere resa in ordine al possesso di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, con riferimento al quadro normativo e regolamentare vigente.";
c) al comma 2, dopo le parole "le strutture di cui al comma 1," sono aggiunte le parole "ad esclusione di quelle di cui al comma 1 bis";
d) al comma 3, dopo le parole "le strutture di cui al comma 1," sono aggiunte le parole "ad esclusione di quelle di cui al comma 1 bis".

Art. 8
Progetto Pilota sperimentale finalizzato all' individuazione, per finalità sociali, di percorsi utili al miglioramento della gestione della pratica analgesica pediatrica in ambito ospedaliero

1. Al fine di individuare, per finalità sociali, percorsi sperimentali finalizzati al miglioramento della gestione della pratica analgesica pediatrica in ambito ospedaliero, anche mediante ricorso all'ipnosi medica, la Regione promuove la realizzazione di un Progetto Pilota sperimentale da elaborarsi ed espletarsi a cura dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, quale Azienda Capofila,

con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere relative alle Aziende pubbliche del Sistema Sanitario Regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 12, programma 1, titolo 1, è assegnata per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 75 mila.

Art. 9
Misure in materia di mobilità sanitaria

1.Nel rispetto del principio della libera scelta del luogo di cura, con particolare riferimento alle prestazioni di medio alta complessità, rilevate nell'ambito della matrice di mobilità sanitaria, è riconosciuta a favore degli erogatori la spesa sostenuta per prestazioni sanitarie erogate a pazienti residenti in altre Regioni.
2. Fermo restando il principio della libera scelta del luogo di cura, ai fini della riduzione della mobilità passiva sono riconosciute agli erogatori le prestazioni di medio alta complessità ed il relativo valore economico, riconducili ai DRG fuga, rese in favore dei pazienti pugliesi, previa comunicazione alle altre Regioni della quota di prestazioni che non sarà oggetto di riconoscimento in attuazione della Scheda 4 del Patto Salute 2019-2021.
3.Con deliberazione di Giunta regionale sono individuati i DRG fuga e le modalità attuative.

Art. 10
Modifiche alla l.r. 24/2012

1. All'articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 7 è aggiunta la lettera h *bis*):
"h *bis*) supporta la Regione nelle attività di pianificazione e di programmazione relative alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento".
2. Per le attività di cui alla lett. h *bis*) del comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale n. 24/2012, come introdotta dalla presente disposizione, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 3, titolo 1, è assegnata per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 350 mila. La medesima dotazione finanziaria è

assegnata, in termini di competenza, per gli esercizi finanziari 2026 e 2027.

Art. 11
Modifiche alla l.r. 23/2022

1. L'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 2022, n. 23 (Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero) è abrogato.

Art. 12
Modifiche alla l.r. 6/2023

1. All'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare) sono apportate le seguenti modifiche:
a) Il comma 1 è sostituto dal seguente:
"1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1 è assegnata una dotazione, per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila e, in termini di competenza, di euro 150 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027";
b) al comma 1, è aggiunto il seguente comma 1 *bis*):
"1 *bis.* Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1".

Art. 13
Modifiche alla l.r. 59/2017

1. All'articolo 51 della legge regionale 20 dicembre 2017 n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione), dopo il comma 4), è aggiunto il seguente comma 4 bis):
4 bis) il 15 per cento delle somme complessive assegnate a ciascun ATC possono essere utilizzate anche per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti il selecontrollo e la caccia.

Art. 14
Promozione di attività di tutela ambientale con la produzione di mitili

1. Al fine di sostenere l'attività di ricerca di tutela ambientale con la produzione di mitili ed alghe ed ottenere crediti di carbonio nel mare di Taranto, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della Missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
2. Al fine di sostenere azioni sperimentali per lo sviluppo di buone pratiche di contrasto alla moria dei mitili in Puglia, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.
3. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui ai commi 1 e 2.

Art. 15
Modifiche alla l.r. 1/2023

1. All'articolo 44 della legge regionale 21 marzo 2023 n. 1 (Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lett. e) è soppressa;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "le seguenti disposizioni" sono aggiunte le parole "legislative e";

c) al comma 2, è aggiunta la seguente lettera h bis):

h bis) articolo 37 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e bilancio pluriennale 2002-2004).

Art. 16
Modifiche alla l.r. 28/2024

1. All'articolo 1 della legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 2024, n. 28 (Modifiche alla legge regionale 9 ottobre 2008, n. 25 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee e

impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt e disposizioni diverse), il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La Regione è autorità competente per i procedimenti autorizzativi previsti nell'articolo 4, comma 1, relativi a reti ed impianti facenti parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) oppure destinati alla funzionalizzazione di opere nominalmente individuate nel Piano o dallo stesso finanziate".

Art. 17
Modifiche alla l.r. 48/1975

1. L'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48 (Piano Fieristico Regionale ed attività promozionali della Regione in materia di fiere e mercati) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

1. La Regione, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo pugliese, promuove azioni di attrazione degli investimenti e di "marketing territoriale integrato". Per "marketing territoriale integrato" si intende l'insieme di iniziative e progettualità integrate avviate da enti pubblici, in collaborazione con soggetti privati e del privato sociale, tese a promuovere il territorio di riferimento e la vendita di prodotti e servizi.
2. Agli enti pubblici e ai privati e del privato sociale che si propongono di perseguire le finalità di promozione e di marketing territoriale integrato della Puglia di cui al comma 1, può essere riconosciuto un contributo finanziario nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili.
3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile di ciascun anno, approva i criteri per il riconoscimento del contributo alle iniziative promozionali e di marketing territoriale integrato e demanda alla struttura regionale competente per materia la successiva adozione dell'Avviso pubblico di partecipazione in cui saranno specificati gli interventi finanziabili, le spese ammissibili, le modalità di concessione ed erogazione del contributo.
4. Il contributo di cui al comma 2 non si configura come "Aiuto di Stato" in quanto relativa ad attività economica di rilevanza locale o comunque senza incidenza alcuna sugli scambi tra Stati membri. Il contributo di cui trattasi, ai sensi dell'articolo 107 del TFUE ed ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C262/01) punto 6.3 Considerato 196 e 197, è ritenuto di impatto prettamente locale e, di conseguenza, non ha alcuna incidenza sugli scambi tra Stati membri.

Art. 18
Modifiche alla l.r. 24/2015

1. Alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), come modificata dalla legge regionale 19 febbraio 2024, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio)), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, secondo periodo, e al comma 4 dell'articolo 52, dopo le parole "consente l'", la parola "immediato" è soppressa;
b) all'articolo 52, comma 2, secondo periodo, le parole "fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento" sono sostituite dalle parole "ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli Enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti";
c) al comma 4 dell'articolo 52 sono aggiunte in fine le seguenti parole ", ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli Enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti";
d) alla rubrica dell'articolo 53, dopo la parola "impianti", le parole "di lavorazione e" sono soppresse;
e) al comma 1 dell'articolo 53, dopo la parola "impianti", le parole "di lavorazione o" sono soppresse.
f) al comma 2 dell'articolo 53 dopo le parole "consente l'", la parola "immediato" è soppressa;
g) al comma 2 dell'articolo 53 sono aggiunte in fine le seguenti parole ", ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli Enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti".

Art. 19
Modifiche alla l.r. 31/2008

1. All'articolo 4 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale), dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma 3 *bis*:
"3 *bis*. Gli importi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 2 sono ridefiniti con deliberazione della Giunta regionale al fine di sostenere

l'implementazione dell'agrivoltaico di cui al comma 1 quater dell'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 attraverso l'applicazione di parametri che tengano conto dei criteri impiantistici, localizzativi e ambientali, anche attraverso il supporto di Arpa Puglia".
2. La deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31, come aggiunto dal comma 1, è adottata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 20
Modifiche alla l.r. 30/2021

1. All'articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 (Promozione e valorizzazione delle attività storiche e di tradizione della Puglia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lett. a) dei commi 1, 2 e 3, la parola "quartiere" è sostituita dalla parola "Comune";

b) alla lett. b) dei commi 1, 2, e 3, dopo le parole "sede fisica" sono aggiunte le parole "o in sedi diverse ma comunque nella medesima area urbana (via/piazza)".

Art. 21
Funzioni di polizia idraulica

1. Al fine di concorrere all'esercizio dei compiti e delle funzioni di polizia idraulica di cui all'articolo 25 della legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e all'articolo 22 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)), nell'ambito di accordi di collaborazione da concludere con le Province e la Città Metropolitana di Bari, la Regione sostiene, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili, le attività di controllo e vigilanza sull'utilizzo dei beni del demanio idrico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 500 mila. Per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027, è assegnata, in termini di competenza, una dotazione finanziaria di euro 300 mila.

Art. 22
Valorizzazione e fruizione della Fontana Monumentale di Santa Maria di Leuca

1. Al fine di divulgare la storia dell'Acquedotto Pugliese e di preservare i luoghi, le loro caratteristiche artistiche, architettoniche, la funzionalità continuativa diurna e notturna e gli usi turistici, culturali e spettacolari, AQP S.p.A. assume, previa sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al comma 2 del presente articolo, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la regolamentazione degli accessi e degli usi per le predette finalità della Fontana Monumentale di Santa Maria di Leuca, utilizzando prioritariamente le risorse finanziarie destinate alle attività di promozione e comunicazione comunque denominate, le liberalità conseguenti ad iniziative connesse alla valorizzazione del sito e, in via residuale, gli utili di esercizio.
2. Le funzioni previste dal comma 1 sono esercitate previa sottoscrizione di un protocollo d'intesa con il Comune di Castrignano del Capo, proprietario dell'infrastruttura, con scadenza non oltre il termine del periodo di affidamento del servizio idrico integrato ad AQP S.p.A., con la possibilità di estenderla non oltre il termine del periodo di eventuale affidamento in-house providing.

Art. 23
Disposizioni per l'ampliamento delle attività della Fondazione Notte della Taranta - Dal Salento ad Aquileia

1. Al fine di redigere uno studio di fattibilità finalizzato a sostenere la candidatura della Pizzica salentina nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dell'UNESCO, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 125 mila.
2. Al fine approfondire il legame tra la Regione Puglia e la Regione Friuli Venezia Giulia sulle comuni matrici cristiane espresse attraverso la coreusi e la musicalità estatica come prassi religiosa marciana, in particolare attraverso la Pizzica e la Furlana, la Regione promuove il programma "Dal Salento ad Aquileia", realizzato attraverso un protocollo d'intesa tra Regione Puglia, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondazione Notte della Taranta, da sottoscriversi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e avente ad oggetto

iniziative e attività comuni, in particolare l'organizzazione di spettacoli divulgativi delle due tradizioni da svolgersi in Puglia e in Friuli Venezia Giulia.
3. Per le finalità di cui al comma 2, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 150 mila.
4. Al fine dell'adeguamento del Fondo di dotazione della Fondazione Notte della Taranta, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, è assegnata per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 60 mila.

Art. 24
Programma di apprendimento prescolare della lingua inglese

1. Al fine di favorire l'apprendimento della lingua inglese sin dai primi anni di vita è istituito un programma di sperimentazione nell'utilizzo di forme di apprendimento della lingua inglese, quali la pratica dell'ascolto o la *gamification*, rivolto ai bambini da zero a sei anni inseriti negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia a gestione pubblica, anche a mezzo di convenzioni.
2. Il programma di cui al comma 1, da affiancarsi ad eventuali altri programmi già in corso di esecuzione, sarà eseguito dal Dipartimento Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione della Regione Puglia sulla base di criteri e modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse definiti con deliberazione della Giunta regionale e sulla base di apposito accordo da stipularsi con l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.
3. Il programma di cui al comma 1 deve essere organizzato prescrivendo le più avanzate modalità, anche recependo studi di livello universitario già applicati, ed i risultati devono essere costantemente monitorati raccogliendo anche i dati rilevati dagli eventuali altri programmi già in esecuzione, se compatibili.
4. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 4, programma 1, titolo 1, è assegnata, per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e di cassa, una dotazione finanziaria di euro 150 mila.

Art. 25
Sostegno alla sperimentazione delle Comunità Formative

1. Al fine di accrescere, aggiornare e innovare le conoscenze e le competenze per lo sviluppo produttivo della Puglia, la Regione promuove l'istituzione delle "Comunità Formative", definite come luoghi di formazione aziendale, ricerca e innovazione, produzione e condivisione di conoscenza e competenze, creazione di valore materiale e immateriale e di occupazione, all'interno dell'impresa e all'esterno, nelle imprese collegate e nel territorio di riferimento.
2. Al fine dell'avvio dei percorsi sperimentali di istituzione delle Comunità Formative di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 150 mila.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui al comma 1.

Art. 26
Sostegno a nuove iniziative di impresa

1. Al fine di favorire processi di riconversione industriale nel settore delle plastiche monouso e dei materiali alternativi ai sensi del Regolamento (CE) n. 2020/1245, la Regione sostiene l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori di aziende che hanno dato vita a cooperative acquisendo le società preesistenti attraverso il meccanismo del "Workers buyout" (WBO) ai sensi della Legge n. 49 del 27 febbraio 1985 e s.m.i., con particolare privilegio delle aree che sono state interessate da strumenti di programmazione negoziata e risultano escluse dalle strategie delle aree interne.
2. Per le finalità di cui al comma 1, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, è assegnata per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, una dotazione finanziaria di euro 250 mila.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione, utilizzo e rendicontazione delle risorse di cui al comma 2.

Art. 27
Modifiche alla l.r. 17/2015

1. L'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa) è sostituito dal seguente:

"Art. 16
Riparto risorse economiche

1. Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone, il cui importo è quantificato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale, e dell'imposta regionale, calcolata nella misura del 10% del canone.
2. L'imposta regionale è tributo distinto ed autonomo rispetto al canone. Essa è applicata anche alle somme corrisposte a titolo di indennizzo.
3. I Comuni verificano l'esatto pagamento del canone e degli indennizzi, dell'imposta regionale aggiuntiva e delle spese d'istruttoria.
4. Per l'esercizio delle funzioni conferite sono assegnati ai Comuni il 75 per cento dell'imposta regionale riscossa e le spese di istruttoria. I Comuni incassano l'intero importo dell'imposta regionale, anche con eventuale attivazione delle procedure esecutive, e riversano alla Regione la quota parte ad essa spettante, fornendo il prospetto analitico dell'imposta incassata e riversata.
5. I Comuni trasmettono alla Regione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i prospetti relativi alle concessioni demaniali marittime e agli indennizzi per occupazioni e/o innovazioni abusive del demanio marittimo, secondo le indicazioni fornite dalla competente struttura regionale."

Art. 28
Modifiche alla l.r. 24/2012. Contributo ambientale

1. Alla legge regionale 20 agosto 2012 n 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni dell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali), dopo l'articolo 11, è aggiunto il seguente articolo 11 bis:

"Art. 11 - *bis*
Contributo ambientale

1. La Giunta regionale, sentita l'Agenzia di cui all'articolo 9, emana direttive e criteri per determinare l'entità del contributo ambientale quale componente della tariffa di conferimento agli impianti di rifiuti, inteso come ristoro compensativo ambientale dovuto ai Comuni sede

di impianti di trattamento per la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento ed ai Comuni che risentono delle ricadute ambientali conseguenti all'esercizio dei medesimi impianti. L'indennità è determinata in relazione alla quantità di rifiuti conferita a ciascun impianto.
2. I criteri di cui al comma 1 provvedono a:
a. individuare le tipologie di impianti in relazione ai quali il ristoro è dovuto;
b. stabilire l'entità dell'indennità in funzione della tipologia degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
c. determinare le modalità per la ripartizione dell'indennità fra i comuni effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti di trattamento di cui al punto precedente.
3. L'Agenzia provvede all'adozione delle determinazioni conseguenti alla definizione da parte della Giunta regionale dell'entità del contributo ambientale di cui al comma 1 e dispone con cadenza almeno triennale l'eventuale aggiornamento dell'entità del contributo ambientale.
4. Il contributo ambientale è utilizzato dai Comuni esclusivamente per agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dalla presenza degli impianti di cui al comma 2 e per realizzare misure ed interventi di prevenzione, riduzione ed eliminazione del disagio collegato agli impatti ambientali generati dall'esercizio degli impianti.
5. Entro il 30 settembre di ogni anno i Comuni comunicano all'Agenzia la destinazione del contributo dell'anno precedente".

2. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione ed entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare gli atti di indirizzo di cui al comma 1.

CAPO II
Disposizioni finali

Art. 29
Norma di rinvio

1. La copertura delle spese previste dal titolo I e titolo II, capo I e capo II della presente legge è rinviata alla legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027.

Art. 30
Entrata in vigore

1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1 gennaio 2025.

T A B E L L A

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(in milioni di euro)

Settori di intervento	2025	2026	2027
Ragioneria (mutui)	77	84	84

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL BILANCIO

Relazione di accompagnamento al Disegno di Legge contenente "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia" (Legge di stabilità regionale 2025).

In stretto collegamento con il disegno di legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027, si è provveduto a predisporre il disegno di legge contenente Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione in parola (legge di stabilità regionale 2025) composto di n. 30 articoli con il quale vengono adottate una serie di norme finalizzate a tracciare un quadro di riferimento coerente con le attuali esigenze e le disponibilità finanziarie. Seguono, in allegato, le relazioni illustrative delle norme inserite nel disegno di legge.

Bari, 5 dicembre 2024

L'ASSESSORE AL BILANCIO
Avv. Fabiano Amati

RELAZIONI ILLUSTRATIVE ALL'ARTICOLATO DEL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2025

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE CONTABILE E FISCALE

Relazione illustrativa all'articolo 1
Spesa a carattere pluriennale
(***relazione a cura dell'Assessorato al Bilancio***)

Norma a carattere contabile. Espone delle voci di bilancio ricomprese nel tabulato del bilancio di previsione.

Relazione illustrativa all'articolo 2
Cofinanziamento regionale dei Programmi comunitari e statali della programmazione 2021-2027
(***a cura dell'Assessorato al Bilancio***)

Al fine di concorrere al cofinanziamento della quota regionale dei programmi comunitari e statali della programmazione 2021-2027, la norma autorizza il ricorso all'indebitamento per finanziare la spese di investimento, di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2004), per una durata massima di venti anni.
Al comma 3 sono indicate le modalità di contabilizzazione dell'entrata relativa al debito e della spesa mediante imputazione al fondo per il finanziamento di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario.
Al comma 4 si autorizza la Giunta regionale, in relazione all'approvazione di programmi o progetti da parte dell'Unione europea o di accordi di programma - quadro o di progetti intersettoriali, a provvedere con proprie deliberazioni, mediante prelievo dal fondo di cui al comma 3, all'iscrizione delle quote di finanziamento nelle pertinenti missioni e programmi.
Al comma 6, sono indicati gli stanziamenti nel bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2025-2027 inerenti agli oneri presunti per il rimborso del debito per quota capitale e per quota interessi con un impatto annuo stimato pari a 3,7 milioni e a euro 7,4 milioni a valere rispettivamente sugli esercizi finanziari 2026 e 2027.

Relazione illustrativa all'articolo 3
Rinnovo autorizzazione all'indebitamento prevista dall'articolo 3 della l.r. 37/2023 e dall'articolo 4 della l.r. 39/2024
(***a cura dell'Assessorato al Bilancio***)

La presente disposizione ha lo scopo, al comma 1, di fornire copertura finanziaria nell'esercizio 2025 alla spesa di investimento, attivata nell'esercizio 2024 e negli esercizi precedenti per finalità di sostegno all'economia locale, per contributi in sanità e ultimazione opere per la sede regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)) per euro 104.201.110,89 e ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizione di carattere finanziario e diverse. Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026) per euro 45 milioni, che ha determinato un disavanzo presunto da debito autorizzato e non contratto di euro 149.201.110,89.
In particolare, l'importo di euro 104.201.110,89 proviene per euro 101.201.110,89 dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge regionale n. 32/2022 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023 e Bilancio pluriennale 2023-2025 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2023)) e per 3 milioni dall'articolo 7 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 34 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 e pluriennale 2023– 2025).
Al comma 2, si indicano le modalità di contabilizzazione del debito autorizzato nel precedente comma 1, a valere sulle previsioni di entrata e di spesa dell'esercizio 2025 e pluriennale 2025-2027.

Il comma 3 chiarisce che l'eventuale ricorso all'accensione dei mutui autorizzati dalla presente disposizione, per euro 101.201.110,89 ed euro 48 milioni (euro 3 milioni derivanti dall'articolo 7 della legge regionale n. 34/2023 ed euro 45 milioni riferiti all'articolo 4 della legge regionale n. 39/2024), per una durata massima rispettivamente di 30 e 15 anni, resta subordinata ad effettive esigenze di cassa, in conformità alle disposizioni contenute agli articoli 40, comma 2-bis, e 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118.
Allo scopo, al comma 4, si provvede nel bilancio di previsione pluriennale 2025-2027 allo stanziamento degli oneri presunti per il rimborso del debito per quota capitale e per quota interessi con un impatto annuo stimato pari a 10,55 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Relazione illustrativa all'articolo 4
Adeguamento delle tariffe delle tasse sulle concessioni regionali in materia di igiene e sanità
(***a cura dell'Assessorato al Bilancio***)

La tassa sulle concessioni regionali è materia di competenza regionale ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 maggio 1970, n. 281 recante "Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a Statuto ordinario".
La legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, con l'articolo 1, ha istituito i tributi propri regionali tra i quali la tassa sulle concessioni regionali. L'articolo 8 della citata legge così recita: "Le tasse sulle concessioni regionali si applicano agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione Puglia nell'esercizio delle sue funzioni e corrispondenti a quelli, già di competenza dello Stato, assoggettati alle tasse sulle concessioni governative ai sensi del T.U. 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.".
La legge regionale 17 agosto 1977, n. 28 di "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa" ha definito nel dettaglio sia le tariffe che le modalità di riscossione, ivi compresa la riscossione coattiva, le sanzioni e le competenze per l'accertamento e la definizione delle infrazioni. Successivamente, sui medesimi aspetti, è intervenuta la legge regionale 9 giugno 1980, n. 65 di "Adeguamento delle tasse sulle concessioni regionali" tra l'altro rimodulando le tariffe secondo lo schema allegato alla medesima legge. Tale allegato è stato poi implicitamente abrogato e sostituito dalle tariffe di cui al TITOLO I della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 recante "Disposizioni di carattere tributario". Le tariffe sono state oggetto di ulteriori interventi nel corso del tempo tesi il più delle volte alla soppressione della tassazione su particolari settori di attività (es. turismo e industria alberghiera, agenzia di viaggio, arti e mestieri).
Le tasse sulle concessioni regionali costituiscono un tributo al cui pagamento è obbligato il soggetto passivo sia per l'emissione dell'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività, sia per ogni anno di esercizio della medesima attività successivo a quello dell'autorizzazione. La tassa di rilascio va corrisposta in occasione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, mentre la tassa annuale deve essere corrisposta con scadenza il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Le tasse sulle concessioni regionali in materia di Igiene e Sanità sono quelle di cui ai numeri d'ordine 1 – 2 e 3 della tabella allegata alla citata legge n. 31/2001 denominata "Tariffa delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità" nella quale sono definiti, altresì, i casi di esenzione e le modalità di calcolo della tassa sulla base della popolazione residente risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT.
La seguente Tabella illustra le tariffe attualmente in vigore definite dalla citata legge regionale n. 31/2001. Distinguiamo, nella tabella, la "Tassa di rilascio" e la "Tassa annuale".

TAB. A - TARIFFE DELLE TASSE DI CONCESSIONE REGIONALE IGIENE SANITA' ATTUALMENTE IN VIGORE ai sensi della legge regionale n. 31 del 2001

CATEGORIA	POPOLAZIONE	TASSA DI RILASCIO euro	TASSA ANNUALE euro
Farmacia	fino a 5.000 abitanti	232	82
Farmacia	da 5.001 a 10.000 abitanti	695	243
Farmacia	da 10.001 a 15.000 abitanti	1.390	420
Farmacia	da 15.001 a 40.000 abitanti	2.222	670
Farmacia	da 40.001 a 100.000 abitanti	3.331	1.117
Farmacia	da 100.001 a 200.000 abitanti	4.443	1.838
Farmacia	Oltre 200.000 abitanti	6.940	2.447
Stabilimenti termali, nonché strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie		1.880	940

Gabinetti medici e ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia		2.502	1.251
Case o istituti di cura, assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti	se l'istituto ha non più di 50 posti letto	1.445	723
	se l'istituto ha non più di 100 posti letto	3.332	1.666
	se l'istituto ha più di 100 posti letto	8.328	4.165
Ambulatori e gabinetti di analisi per il pubblico		280	140

Le tariffe su menzionate sono in vigore a partire dall'anno tributario 2002 e non sono state, ad oggi, mai rideterminate e nemmeno adeguate secondo gli indici ISTAT di rivalutazione monetaria.
L'indice ISTAT FOI (Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai ed impiegati) rappresenta il coefficiente di adeguamento dei prezzi all'inflazione. Esso, per il periodo gennaio 2002 – ottobre 2024 (aggiornamento più recente disponibile), è pari a 1,516 (+51,6%).
Pertanto, la proposta di un incremento del 50% delle tariffe di cui alla legge regionale n. 31/2001 risponde all'obiettivo di allineare tali tariffe al livello dei prezzi correnti in Italia, salvo adeguamenti che per il futuro possono ragionevolmente essere disposti con cadenza triennale. La seguente Tabella illustra, nel dettaglio, la nuova tariffazione nel settore Igiene e sanità in vigore dal 1 gennaio 2026.

TAB B - PROPOSTA DI AUMENTO DELLE TARIFFE DELLA TASSA DI CONCESSIONE REGIONALE IGIENE E SANITA' (tasso di aumento pari al 51,6 % relativo al periodo Gennaio 2002- Ottobre 2024 – indice FOI)

CATEGORIA	POPOLAZIONE	Tassa di rilascio in vigore euro	Tassa di rilascio dal 2026 euro	Tassa annuale in vigore euro	Tassa annuale dal 2026 euro
Farmacia	fino a 5.000 abitanti	232	348	82	123
Farmacia	da 5.001 a 10.000 abitanti	695	1.043	243	365
Farmacia	da 10.001 a 15.000 abitanti	1.390	2.085	420	630
Farmacia	da 15.001 a 40.000 abitanti	2.222	3.333	670	1.005
Farmacia	da 40.001 a 100.000 abitanti	3.331	4.997	1.117	1.676
Farmacia	da 100.001 a 200.000 abitanti	4.443	6.665	1.838	2.757
Farmacia	Oltre 200.000 abitanti	6.940	10.410	2.447	3.671
Stabilimenti Termali, nonché strutture dove si effettuano cure idropiniche, idroterapiche, fisiche di ogni specie		1.880	2.820	940	1.410
Gabinetti medici e ambulatori dove si applicano la radioterapia e la radiumterapia		2.502	3.753	1.251	1.877
Case o istituti di cura, assistenza ostetrica, case o pensioni per gestanti	se l'istituto ha non più di 50 posti letto	1.445	2.168	723	1.085
	se l'istituto ha non più di 100 posti letto	3.332	4.998	1.666	2.499
	se l'istituto ha più di 100 posti letto	8.328	12.492	4.165	6.248
Ambulatori e gabinetti di analisi per il pubblico		280	420	140	210

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

L'articolo ha l'obiettivo di adeguare all'inflazione le tariffe delle tasse sulle concessioni regionali.
L'indice ISTAT-FOI riferito al periodo 2001/ottobre 2024 (ultimo aggiornamento disponibile alla data della presente Relazione) è pari a 1,516. Appare ragionevole rideterminare le tariffe nella misura del +50% con entrata in vigore nel 2026 nonché disporre un adeguamento triennale all'inflazione, per le medesime tariffe, a decorrere dal 2029.

Ne derivano effetti sul bilancio regionale in termini di maggiore entrata al capitolo E1012000 per la parte afferente alle tasse di concessione regionale in materia di Igiene e sanità i cui proventi passerebbero dagli attuali 1,5 mln di euro accertati nell'esercizio finanziario 2024 a 2,25 mln di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2026.
Pertanto lo stanziamento di entrata al Titolo 1 tipologia 0101 a decorrere dall'esercizio finanziario 2026 deve essere incrementato di euro 750.000,00 (stanziamento E1012000/2025: 1.700.000,00; E1012000/2026: 2.450.000,00; E1012000/2027: 2.450.000,00).

Relazione illustrativa all'articolo 5
Tasse di concessione regionale in materia di caccia e di pesca
(a cura dell'Assessorato all'Agricoltura)

La legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario) ha stabilito disposizioni a carattere tributario anche in materia di caccia e pesca.
La soppressione delle tariffe di cui ai numeri d'ordine 5 della "tariffa delle tasse sulle concessioni regionali caccia e pesca" si rende necessaria in quanto le stesse richiamano, al n° d'ordine 5, "La disciplina delle tasse di concessione in materia di caccia è dettata dall'articolo 53 della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27", abrogata dall'articolo 58 della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 e sostituita dall' articolo 50 "Tasse di concessione regionale" della precitata legge regionale n. 59/2017.
La soppressione delle tariffe di cui ai numeri d'ordine 6 della "*tariffa delle tasse sulle concessioni regionali caccia e pesca*" si rende necessario in quanto la stessa richiama l'articolo 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183 e successive modificazioni " attualmente abrogato.
Pertanto, si propone di aggiornare e modificare le tasse di concessione regionale in materia di caccia e di pesca.

Relazione illustrativa all'articolo 6
Disposizioni per la costituzione dell'Ente Autonomo Ospedaliero Giovanni XXIII
(***a cura dell'Assessorato alla Sanità***)

Con il presente articolo si intende dare un graduale avvio ad un percorso di riorganizzazione della rete ospedaliera pediatrica, che determinerà, in attuazione del Regolamento regionale n. 23/2019, la costituzione di un ente ospedaliero autonomo con una capacità attrattiva extra- regionale del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII di Bari, con separazione dall'AOU Policlinico, assorbimento delle discipline pediatriche di alta specialità insistenti negli ospedali limitrofi e delle altre province e istituzione di nuove ritenute strategiche.
Nelle more del perfezionamento degli atti necessari alla istituzione di un Ente autonomo, espressamente previsti dalla normativa vigente in materia nonché del preventivo parere dei Ministeri affiancanti, si intende con il presente articolo autorizzare il trasferimento delle Unità Operative riferite alle discipline ospedaliere del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII di Bari dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari all'Azienda Sanitaria Locale di Bari. La concentrazione delle attività e conseguentemente del personale in servizio, in quest'ultimo caso, su base volontaria, consentirebbe un miglioramento dell'efficienza del percorso assistenziale nonché della qualità dell'assistenza erogata in favore dei pazienti pediatrici della Regione Puglia.
Le Unità Operative a direzione universitaria del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII rientrerebbero, invece, nell'offerta assistenziale dell'Azienda Ospedaliera Consorziale Policlinico di Bari. Tali Unità Operative dovranno comunque operare in sinergia con tutte le Unità Operative pediatriche della Rete ospedaliera pugliese.
Il presente articolo non determina maggiori oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, in quanto, ad invarianza di spesa, si procederà ad una redistribuzione delle Unità Operative oggi afferenti all' Ospedale Giovanni XXIII.

Relazione illustrativa all'articolo 7
Modifiche alla l.r. 9/2017
(***a cura dell'Assessorato alla Sanità***)

L'articolo 24, comma 1, della legge 30 novembre 2022, n. 30 ha integrato la legge regionale 9/2017 al fine di introdurre processi di semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento in favore di determinate tipologie di strutture sanitarie e sociosanitarie.
L'attuale testo dell'articolo 29 bis della legge regionale n. 9/2017, tuttavia, esclude dai processi di semplificazione, le strutture che erogano prestazioni, in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti di cui all'articolo 5, comma 1, punto 1.1 della legge regionale n. 9/2017.
Alla luce di quanto sopra, l'articolo in oggetto modifica i commi 1, 2 e 3 e introduce il comma 1 bis nel richiamato articolo 29 bis della legge regionale n. 9/2017.
Di seguito, in sintesi e per punti, una breve analisi della modifica normativa:
- Pronta attuazione degli indirizzi di Programmazione della Regione Puglia. Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1384/2024, la Regione Puglia ha rimodulato la distribuzione e l'offerta dell'intera Rete Ospedaliera pubblica e privata accreditata, rendendo la stessa coerente alle esigenze di programmazione sanitaria in attuazione agli standard ministeriali di cui al D.M. n. 70/15. Con detto atto di programmazione, la Regione Puglia, ha tra l'altro, deliberato di dotarsi di 1542 posti letto aggiuntivi di cui 996 da dislocarsi presso strutture pubbliche e 546 presso strutture private accreditate. Inoltre sono stati previsti cambi nosologici dei posti letto già esistenti. Il rilascio del provvedimento di autorizzazione/accreditamento, com'è noto, richiede tempistiche particolarmente lunghe legate alle necessità di effettuare verifiche da parte degli apparati competenti del SSR ed attività istruttorie regionali, sia preliminari che successive alle predette verifiche. La modifica proposta si pone, dunque, l'obiettivo di prevedere, per i posti letto già precedentemente autorizzati/accreditati ed oggetto di variazione nosologica, una procedura semplificata che consenta, transitoriamente, agli erogatori di dare pronta attuazione alla offerta sanitaria deliberata dalla Regione Puglia in accordo con i Ministeri affiancanti, in attesa del rilascio del provvedimento finale di autorizzazione/accreditamento. Con l'effetto che gli organi istituzionali di controllo ed amministrazione potranno essere destinati, nell'immediato, alla verifica degli ulteriori 1542 posti letto di nuova attivazione presso le strutture pubbliche e private che dovranno essere resi operativi nei termini di validità biennale del parere di compatibilità previsto dall'articolo 7 della legge regionale n. 9/2017.
- Ambito oggettivo di applicazione: La semplificazione normativa proposta si riferisce ai soli posti letto ospedalieri già interessati da precedenti provvedimenti di autorizzazione all'esercizio e/o accreditamento. La procedura semplificata non si applica, dunque, ai posti letto aggiuntivi di nuova attivazione e che in quanto tali non sono mai stati sottoposti a procedura di verifica della componente strutturale ed impiantistica da parte dei competenti organi di controllo della Regione Puglia (Dipartimento di Prevenzione/OTA) e che dovranno effettuare la procedura ordinaria.
- Riduzione Liste di Attesa e contenimento della Mobilità Passiva: La possibilità di poter disporre, in tempi rapidi, di una rete ospedaliera coerente con il fabbisogno specifico di prestazioni sanitarie, così come definito negli atti di Programmazione Regionale, consente di meglio rispondere da subito alle esigenze dei cittadini, aumentando l'efficienza complessiva del sistema sanitario regionale anche nella logica dell'abbattimento delle liste di attesa e del contenimento alla Mobilità Passiva.
- Ambito temporale di applicazione: il regime transitorio di autorizzazione/accreditamento dei posti letto oggetto di modifica nosologica non sostituisce il procedimento ordinario di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento ai sensi, rispettivamente, degli articoli 8 e 24 della legge regionale n. 9/2017. Pertanto completate le verifiche inerenti i posti letto di nuova attivazione, gli organi di controllo della Regione Puglia effettueranno verifiche puntuali in ordine alla validità delle autocertificazioni rese da parte degli erogatori pubblici e privati.
- Regime sanzionatorio: restano confermati gli effetti disciplinati dal vigente articolo 29 bis, comma 5, in caso di dichiarazione mendace resa dall'erogatore.

Relazione illustrativa all'articolo 8
Progetto Pilota sperimentale finalizzato all'individuazione, per finalità sociali, di percorsi utili al miglioramento della gestione della pratica analgesica pediatrica in ambito ospedaliero
(a cura dell'Assessorato alla Sanità)

Con il presente articolo si intende promuovere, per finalità sociali, un progetto pilota sperimentale per miglioramento della gestione della pratica analgesica pediatrica in ambito ospedaliero, anche mediante ricorso all'ipnosi medica. Per garantire un'attività di coordinamento della sperimentazione in oggetto si ritiene necessario il coinvolgimento dell'ambito universitario, pertanto, il presente disegno di legge prevede di individuare l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, quale Azienda Capofila, al fine

dell'elaborazione e dell'espletamento del progetto, con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere relative alle Aziende pubbliche del Sistema Sanitario Regionale.

Relazione illustrativa all'articolo 9
Disposizioni in materia di mobilità sanitaria
(a cura dell'Assessorato alla Sanità)

Il presente articolo disciplina la gestione della mobilità sanitaria, in attuazione delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare delle previsioni della Scheda 4 del Patto Salute 2019-2021.
In particolare, il valore economico di riferimento è da intendersi quello iscritto per la Regione Puglia nella matrice di mobilità, passiva e attiva.
Per quanto attiene la mobilità attiva, saranno riconosciute le prestazioni di medio – alta complessità, registrate nella matrice di mobilità, ed erogate dalle strutture pubbliche e private accreditate.
Per quanto attiene, invece, la mobilità passiva, saranno riconosciute le prestazioni di medio – alta complessità alle strutture pubbliche e private accreditate, per i soli DRG fuga, e nei limiti delle risorse che saranno decurtate alle altre Regioni, previa apposita comunicazione ed in attuazione della Scheda 4 del Patto Salute 2019-2021.
Con deliberazione di Giunta regionale si provvederà ad individuare i DRG fuga e le modalità attuative del presente provvedimento, fermo restando i principi generali già definiti con la deliberazione di Giunta regionale n. 315 del 07 marzo 2022, già valutata positivamente dai Ministeri affiancanti (Ministero della Salute e MEF).

Relazione illustrativa all'articolo 10
Modifiche alla l.r. 24/2012
(a cura dell'Assessorato all'Ambiente)

L'articolo 9, comma 6, della legge regionale n. 24/2012 attribuisce ad AGER Puglia la funzione di attuazione delle previsioni del piano regionale dei rifiuti urbani.
La presente proposta normativa ha la finalità di estendere i compiti dell'Agenzia attraverso il supporto alla Regione nelle attività di pianificazione attribuite alla medesima ai sensi dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 152/2006 e smi, attese le attività di disciplina dei flussi dei rifiuti e di ricognizione della disponibilità impiantistica regionale già svolte dall'Agenzia. Altresì ad AGER è demandato il compito di supportare l'Amministrazione regionale nella programmazione degli investimenti per la gestione dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento necessari alle esigenze dei territori e della collettività.
Tale disposizione comporta oneri a carico del bilancio regionale per euro 350 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027.

Relazione illustrativa all'articolo 11
Modifiche alla l.r. 23/2022
(***a cura della Segreteria Generale della Presidenza***)

La legge regionale 2 novembre 2022, n. 23 avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2018, n. 29 (Norme in materia per le politiche attive del lavoro e per il contrasto al lavoro nero)", detta disposizioni in merito al riassetto organizzativo dell'Agenzia Regionale per le politiche attive del Lavoro, in particolare con riferimento alla disciplina ed alla ripartizione di funzioni tra gli organi dell'Ente individuati nel Presidente, nel Consiglio di Amministrazione, nel direttore e nel revisore unico.
L'articolo 3 "Invarianza finanziaria" prevede che "ai maggiori oneri previsti dalla presente legge si provvede modulando il compenso del direttore generale, del consiglio di amministrazione e del revisore unico nei limiti dell'attuale stanziamento di euro 165 mila".
La suddetta norma fissa, dunque, l'ammontare dei compensi degli organi nei limiti dello stanziamento previsto all'epoca dell'adozione della legge regionale in oggetto.
Ciò premesso, la complessità e l'articolata varietà delle attività ascritte alle competenze dell'ARPAL, in un contesto di governance innovativo rispetto a quello delle altre agenzie regionali, in quanto esplicita espressamente la distinzione tra organo di legale rappresentanza (Presidente) organo di indirizzo (in composizione collegiale), organo di gestione (direttore) ed organo di controllo (revisore unico), dopo una fase di prima applicazione della norma, inducono a rivedere l'iniziale stanziamento, allineandolo ad un più adeguato

riconoscimento dei compiti ascritti sia per il ruolo di direzione generale, che risulta mediamente inferiore a quello riconosciuto agli organi di controllo delle altre agenzie regionali.

Relazione illustrativa all'articolo 12
Modifiche alla l.r. 6/2023
(relazione a cura dell'Assessorato all'Agricoltura)

Con legge regionale 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), la Regione Puglia ha voluto favorire il ripopolamento del riccio di mare nei mari regionali, garantendo un periodo di riposo della specie, preservando la risorsa ittica e scongiurando il rischio di estinzione dovuto ai massicci prelievi. Infatti è stato vietato il prelievo, la raccolta, la detenzione, il trasporto, lo sbarco e la commercializzazione degli esemplari di riccio di mare (Paracentrotus lividus) e dei relativi prodotti derivati freschi, per un periodo di tre anni.
Pertanto, i raccoglitori di ricci sono impossibilitati a svolgere l'attività per il fermo imposto dalla predetta norma regionale.
Con l'emendamento si propone di ristorare i raccoglitori pugliesi con un contributo finanziario, apportando all'articolo 4 della legge regionale 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), una modifica e prevedendo l'assegnazione, nel bilancio regionale autonomo, una dotazione, per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 450 mila e, in termini di competenza, di euro 150 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027.
Si propone di demandare alla Giunta regionale criteri e modalità per l'assegnazione, l'utilizzo e la rendicontazione delle risorse assegnate.

Relazione illustrativa all'articolo 13
Modifiche alla l.r. 59/2017
(a cura dell'Assessorato all'Agricoltura)

L'articolo 51 "Riparto dei proventi delle tasse regionali" della legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 ripartisce quota parte degli importi introitati dalla riscossione delle tasse di concessione regionale, in favore degli ATC secondo la seguente ripartizione:

a) 15 per cento, quale contributo ai proprietari di terreni utilizzati ai fini della caccia programmata di cui all'articolo 34 e salvaguardia degli habitat, di cui all'articolo 7, comma 14, lettera b);
b) 20 per cento, quale contributo danni prodotti dalla fauna selvatica stanziale nelle zone protette e dall'attività venatoria e della fauna selvatica stanziale in territori caccia programmata;
c) 30 per cento, per gestione zone protette di iniziativa pubblica di cui agli articoli 8, 9, e 10 per tabellazione, miglioramento e salvaguardia degli habitat, acquisto fauna da riproduzione, sostegno alle attività di vigilanza volontaria sulla base di specifici progetti;
d) 20 per cento, quale contributo per acquisto fauna da ripopolamento e strutture dirette all'ambientamento delle stesse, suddiviso per ogni ATC;
e) 15 per cento, per spese riguardanti le attività delle commissioni esami per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e attività dei revisori dei conti degli ATC.

In pratica, nella ripartizione degli importi da assegnare agli ATC non sono previste somme per informatizzare i procedimenti amministrativi inerenti il selecontrollo e la caccia ma solo per la salvaguardia degli habitat, per i danni da fauna selvatica, per la tabellazione e il miglioramento delle oasi di protezione, per l'acquisto di fauna per ripopolamenti. Pertanto, la presente norma è volta a dotare le precitate strutture associative (ATC) di risorse finanziarie per l'informatizzazione dei procedimenti amministrativi.

Relazione illustrativa all'articolo 14
Promozione di attività di tutela ambientale con la produzione di mitili
(*a cura dell'Assessorato all'Agricoltura*)

La norma è finalizzata a sostenere l'attività di ricerca e tutela ambientale con la produzione di mitili ed alghe ed ottenere crediti di carbonio nel mare di Taranto, prevedendo, per tale finalità, l'assegnazione di una dotazione finanziaria per l'esercizio 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 150 mila.
Inoltre, la norma è finalizzata al sostegno di azioni sperimentali per lo sviluppo di buone pratiche di contrasto alla moria dei mitili in Puglia, prevedendosi una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.
Infine, con deliberazione di Giunta regionale si propone di stabilire criteri e modalità di attribuzione, utilizzo e rendicontazione delle risorse da assegnare.

Relazione illustrativa all'articolo 15
Modifiche alla l.r. 1/2023
(*a cura dell'Assessorato all'Agricoltura*)

La legge regionale 21 marzo 2023, n. 1, all'articolo 44, comma 1, ha abrogato l'articolo 37 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 7 che ha stabilito le sanzioni amministrative per i tagli boschivi.
Il presente articolo intende apportare una modifica al testo della legge regionale n. 1/2023 al fine di ripristinare le sanzioni amministrative. In particolare prevede di eliminare la lettera e) del comma 1 dell'articolo 44 e riportare il suo contenuto quale ulteriore punto dell'elenco del comma 2 dell'articolo 44 al fine di posticipare l'abrogazione dell'articolo 37 della legge regionale n. 7/2002 all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 della legge.

Relazione illustrativa all'articolo 16
Modifiche alla l.r. 28/2024
(***a cura dell'Assessorato allo Sviluppo Economico***)

La ratio sottesa alla norma in oggetto (che ha dunque eliminato le funzioni correlate alle lettere a) e c) altre di cui alla lettera b) del comma 6) risiede nella necessità di non far rientrare dalle province in capo alla Regione, i procedimenti autorizzativi relativi a reti e impianti ammessi al finanziamento europeo, statale o regionale (lettera a) e funzionali all'Hosting capacity o alla resilienza della rete di distribuzione dell'energia nella Regione (lettera c), limitando la portata applicativa della norma di "attrazione" alla Regione ai soli casi di elettrodotti inquadrati nel PNRR o funzionali alle loro opere (nominalmente individuate), tenuto conto:

a) che, nel caso di opere finanziate con fondi strutturali, comunitari o regionali, non potrebbe essere garantito il fondamentale principio di terzietà in ragione della sostanziale coincidenza soggettiva tra l'articolazione regionale preposta al riconoscimento di detti incentivi e quella deputata al rilascio del titolo autorizzativo;
b) della straordinaria mole del carico di lavoro già gravante in capo alla medesima Sezione regionale, a fronte degli obiettivi inerenti alle FER di taglia industriale, con particolare riferimento (cfr. D.M. 21 giugno 2024 recante la "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" -GU Serie Generale n.153 del 02-07-2024);
c) della estrema genericità del dato testuale di cui alla lettera c) e della seconda parte della lettera b) suscettibile di inglobare astrattamente nel suo ambito applicativo la gran parte delle opere riconducibili a detta fattispecie.

Viceversa, la attribuzione della competenza alla Regione per le opere ricomprese nella prima parte della lettera b), almeno in ordine alla fattispecie riconducibile al PNRR è utile e pertinente in ragione dell'attribuzione alle Regioni della funzione di soggetto corresponsabilizzato all'attuazione dello stesso Piano, in ordine agli impianti ed opere oggetto del PNRR alla cui funzionalizzazione gli elementi della rete di distribuzione potrebbero concorrere, includendone le opere di connessione e funzionali alla loro energizzazione o veicolazione dell'energia prodotta.

Relazione illustrativa all'articolo 17
Modifiche alla l.r. 48/1975
(***a cura dell'Assessorato allo Sviluppo Economico***)

La presente proposta di modifica all'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1975, n. 48 rappresenta un necessario o quantomeno opportuno intervento finalizzato al sostegno alla competitività del sistema produttivo pugliese, attraverso nuove e più efficaci azioni di marketing territoriale e attrazione degli investimenti, nonché di promozione delle produzioni e dei prodotti a rilevanza regionale.
Al fine di realizzare il Programma delle iniziative promozionali e di marketing territoriale la Regione ha la possibilità, indicata all'articolo 6, di avvalersi di idonei soggetti pubblici, anche da essa controllati, e associazioni di categoria.
Con il presente intervento legislativo regionale si propone infatti di esplicitare meglio le finalità che la legge regionale intende perseguire, riconoscendo la definizione e il valore del marketing territoriale integrato quale complesso di azioni messe in atto tra soggetti pubblici e privati tese a promuovere con un'unica progettualità il territorio e l'effettiva vendita di prodotti e servizi offertisi. La definizione di iniziative e progettualità integrate avviate da enti pubblici, in collaborazione con soggetti privati e del privato sociale, tese a promuovere il territorio di riferimento e la vendita di prodotti e servizi, attraverso il consolidamento delle reti, consentirebbe di rafforzare il tessuto economico esistente, prevedendo la diffusione di nuova imprenditorialità, di nuove competenze, con attrazione di nuovi potenziali utenti del territorio.
Al contempo, si propone con l'approvazione della presente disposizione di ridefinire la procedura con i relativi obblighi a cui i soggetti pubblici si devono attenere per la realizzazione dell'evento e per la concessione del contributo finanziario erogabile.
L'assenza, infine, di indicazioni normative sui contenuti del Programma delle iniziative promozionali e di marketing territoriale e la presenza di soli criteri, stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale n. 624/22, con validità triennale e che saranno, pertanto, applicabili sino alla ripartizione dello stanziamento annuale previsto per il 2024, per una ripartizione automatica degli stanziamenti annuali di bilancio tra tutti i beneficiari richiedenti il contributo, rendono auspicabile la modifica del vigente articolo 6 della legge regionale n. 48/75.
In conclusione si ravvisa l'opportunità e la necessità di modificare la legge regionale n. 48/75, prevedendo l'integrale sostituzione dell'articolo 6 della citata legge per le finalità e per i motivi sopra citati.

Relazione illustrativa all'articolo 18
Modifiche alla l.r. 24/2015
(***a cura dell'Assessorato allo Sviluppo Economico***)

La legge regionale 19 febbraio 2024, n. 12 pubblicata sul B.U.R.P. n. 16 supp. del 22.2.2024 ha modificato gli articoli 52, 53 e 54 della legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 "Codice del Commercio" nell'ottica della semplificazione amministrativa delle procedure autorizzative/concessorie, prevedendo lo snellimento dell'iter istruttorio connesso alla procedura di messa in esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria, sulla rete autostradale e raccordi autostradali. Tale modifica ha infatti introdotto l'acquisizione di un certificato di collaudo da parte dell'Ente competente, redatto da un professionista abilitato, in luogo della commissione collegiale costituita dai referenti degli Enti coinvolti nel procedimento amministrativo. L'acquisizione del certificato di collaudo consente l'esercizio dell'attività, fatti salvi i controlli degli Enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento.
Allo stesso modo sono state semplificate le procedure di collaudo previste dall'articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420, inerenti le altre attività sottoposte a regimi autorizzativi regionali rivenienti dalla legge 23 agosto 2004, n. 239 e dal Decreto legislativo del 22 febbraio 2006, n. 128, riguardanti i depositi di oli minerali e GPL.
In sede di controllo di legittimità costituzionale effettuato dal Governo sulla citata legge di modifica, gli Uffici Legislativi del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno formulato censure su alcune disposizioni, a seguito delle quali la Regione Puglia assumeva, con nota del Presidente della Giunta regionale prot. n. 0179956 dell'11.04.2024, l'impegno a modificare le disposizioni osservate. Si tiene conto altresì delle considerazioni espresse sulle norme in esame anche dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, pervenute con email del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in data 15 aprile 2024.

In sintesi, le modifiche che si propone di apportare alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 (Codice del Commercio), come modificata dalla legge regionale 19 febbraio 2024, n. 12, in attuazione degli impegni assunti con il Governo secondo il principio di leale collaborazione, consistono:

- nella eliminazione della parola "immediato" dai commi 2 e 4 dell'articolo 52 e dal comma 2 dell'articolo 53 del Codice regionale del Commercio, come sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 12/2024;
- nella sostituzione all'articolo 52, comma 2, secondo periodo, delle parole "fatti salvi i controlli degli enti competenti che possono essere effettuati in qualsiasi momento" con le parole "ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli Enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti";
- nell'aggiunta alla fine del comma 4 dell'articolo 52 e del comma 2 dell'articolo 53, come sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 12/2024, delle seguenti parole: "ferme restando le procedure di controllo e/o rilascio di licenze/autorizzazioni da parte degli Enti competenti, propedeutiche all'entrata in esercizio dell'impianto e/o delle nuove attrezzature installate su impianti esistenti"; tanto al fine di confermare l'obbligatorietà della verifica di conformità dell'impianto da parte di tutti gli Enti competenti in materia, ivi compreso l'Ufficio doganale competente al rilascio della licenza fiscale, cui è espressamente subordinato l'esercizio degli impianti ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi);
- nella eliminazione delle parole "di lavorazione e" dalla rubrica dell'articolo 53 e delle parole "di lavorazione o" dal comma 1 dell'articolo 53 del Codice regionale del Commercio, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale n. 12/2024, al fine di escludere detti impianti dall'ambito applicativo della norma regionale, attesa la competenza esclusiva statale all'installazione e modifica degli impianti/stabilimenti di lavorazione di oli minerali e gpl.

Relazione illustrativa all'articolo 19
Modifiche alla l.r. 31/2008
(***relazione a cura dell'Assessorato allo Sviluppo Economico***)

La ratio sottesa all'emendamento proposto alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 è favorire la diffusione degli impianti agrivoltaici (stante le peculiarità che li connotano rispetto ai fotovoltaici), consentendo una differenziazione degli importi delle fideiussioni che devono essere versate dai soggetti proponenti.
Le due forme di fideiussioni previste dall'articolo 4, comma 2, sub lettere c) e d), sono esplicazione della potestà del legislatore regionale di disciplinare tale meccanismo di garanzia, e, per tale motivo, incarnano due differenti garanzie autonome e non sovrapponibili tra loro.
Nello specifico quella sub lettera d) è riferita all'eventualità di fine esercizio, ossia alla circostanza della conclusione del ciclo produttivo e, quindi, del fine vita dell'impianto. La fideiussione sub lettera c), invece, è riferita alla differente ipotesi di dismissione del medesimo impianto, nel caso in cui i lavori di costruzione siano iniziati ma non portati a termine.
Il paradigma normativo a livello nazionale sul punto è rappresentato dall'articolo 13.1, lett. j), del DM 10 settembre 2010 che dispone quanto segue: *"l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi".*
Il *favor* attualmente deducibile su tale tipologia di impianti (che sono una sub-specie degli impianti fotovoltaici) alla soluzione dell'agrivoltaico è correlato anche all'accelerazione della spesa del PNRR, laddove, in attuazione della misura Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 recante "*Sviluppo del sistema agrivoltaico*", sono definiti criteri e modalità per incentivare la realizzazione di impianti agrivoltaici attraverso la concessione di prestiti o contributi a fondo perduto, realizzati in conformità a quanto stabilito dall'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.

27, che, attraverso l'implementazione di sistemi ibridi agricoltura-produzione energetica, non compromettendo l'utilizzo dei terreni dedicati all'agricoltura.
La norma consente pertanto alla Giunta regionale di dettagliare i casi specifici attagliati alla fattispecie impiantistica dell'agrivoltaico anziché consentire l'applicazione del parametro quantitativo definito sic et simpliciter dalla legge regionale 31/2008, all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d).

Relazione illustrativa all'articolo 20
Modifiche alla l.r. 30/2021
(*a cura dell'Assessorato Sviluppo Economico*)

La norma assolve al fine di preservare la "storicità" e il riconoscimento degli anni di anzianità alle attività storiche che hanno trasferito la sede fisica, purché nell'ambito del medesimo Comune e della medesima area urbana. La proposta di modifica non snatura la ratio della legge, che mira a preservare la storicità dei luoghi, pur consentendo di conferire i riconoscimenti alle attività che hanno spostato la sede nella stessa via o piazza.

Relazione illustrativa all'articolo 21
Funzioni di polizia idraulica
(a cura della Presidenza)

In materia di demanio idrico la Regione, per effetto dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 112/1998, non esercita lo jus domini invece riservato allo Stato, ma esercita la gestione sui beni del demanio idrico; attività che attraverso la legge regionale n. 17/2000 sono state declinate in ulteriori funzioni e competenze attribuite agli Enti locali sub-regionali, anche in considerazione della disciplina contenuta nel ridetto articolo 86 che, al comma 1, recita "Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio", in maniera conforme alle previsioni della legge delega n. 59/1997.
Tali competenze in materia di polizia idraulica sono state attribuite alle Province/Città Metropolitana in attuazione dell'articolo 4, comma 5 della legge n. 59/1997 che esplicitamente ha previsto "… ciascuna Regione adotta […] la legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli Enti locali …".
Tale impostazione, peraltro, è rinvenibile anche dall'articolo 34 del decreto legislativo n. 96/1999 che recita "Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative di cui agli articoli 86 e 89, comma 1 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e in particolare quelle relative a: […] c) ai compiti di polizia idraulica …[…] g) alla polizia delle acque". Inoltre, limitatamente ai beni del demanio idrico in gestione ai Consorzio di bonifica vige la legge regionale n. 4/2012 che, all'articolo 10, attribuisce, per tali corsi d'acqua, i compiti e le funzioni di polizia idraulica ai ridetti Enti gestori.
Alla Regione Puglia, ai sensi della ridetta legge regionale n. 17/2000, con l'articolo 24, co. 2 lett. f) è stata attribuita le competenza in materia di "rilascio delle concessioni relative agli usi del demanio idrico".
La proposta di iniziativa legislativa in argomento, prendendo atto della assoluta necessità di coordinamento tra le funzioni di Autorità concedente i beni del demanio idrico (la Regione) e le funzioni di vigilanza, controllo ed imposizione delle limitazioni e dei divieti della Autorità di polizia idraulica (le Province e la Città Metropolitana di Bari) intende finanziare, attraverso dedicati accordi di collaborazione ex articolo 15 della legge n. 241/1990, specifiche attività di vigilanza e controllo dell'utilizzo dei beni del demanio idrico.

Relazione illustrativa all'articolo 22
Valorizzazione e fruizione della Fontana Monumentale di Santa Maria di Leuca
(***a cura dell'Assessorato al Turismo***)

Con la norma in oggetto la Regione Puglia intende valorizzare quale sito di prestigio la Cascata Monumentale di Santa Maria di Leuca che si trova sul promontorio di Punta Meliso a Santa Maria di Leuca, quale parte terminale dell'Acquedotto Pugliese. Dal 1939, anno della sua inaugurazione, la scalinata monumentale affascina per la sua bellezza ed ogni volta che si apre il sipario e l'acqua inizia a scorrere si rinnova il rito della cascata e del suo profondo significato. Inoltre, dal 2015 l'apertura della cascata è accompagnata dall'illuminazione artistica che si muove in sincronia con la musica.

Detta fontana oltre a costituire un monumento vero e proprio dall'elevato valore ingegneristico, è altresì forte attrattore turistico e come tale richiede opere continue di manutenzione e conservazione, oltre che di promozione del territorio attraverso il Comune di Castrignano del Capo che ne è proprietario. Vieppiù la cascata si trova in corrispondenza del santuario dedicato a Santa Maria de Finibus Terrae, punto terminale della via Francigena nel sud, riconosciuto quale itinerario turistico culturale del Consiglio d'Europa.

Relazione illustrativa all'articolo 23
Disposizioni per l'ampliamento delle attività della Fondazione Notte della Taranta - Dal Salento ad Aquileia
(***a cura dell'Assessorato al Turismo***)

La norma propone di:

1. realizzare uno studio di fattibilità finalizzato a sostenere la candidatura della Pizzica salentina nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dell'UNESCO, prevedendo uno stanziamento di euro 125 mila;
2. approfondire il legame tra la Regione Puglia e la Regione Friuli Venezia Giulia sulle comuni matrici cristiane espresse attraverso la coreusi e la musicalità estatica come prassi religiosa marciana, prevedendo uno stanziamento di euro 150 mila;
3. adeguare il Fondo di dotazione della Fondazione Notte della Taranta, con una dotazione di euro 60 mila.

In merito al primo comma della norma occorre considerare che il tarantismo è un fenomeno culturale che, trovando in Puglia la propria "area elettiva", nel Salento in particolare, ha attraversato l'intero Mediterraneo tratteggiando una rete rituale la cui cartografia storica, disegnata nel corso dei secoli, ha compreso il Sud d'Italia, la Sardegna, la Sicilia, la Corsica, la Spagna e altre regioni del Mare Nostrum fino alle sponde meridionali e orientali. Una larga tela di codici espressivi che, con varianti più o meno significative, risultano accomunati dal ricorso a pratiche coreutico-musicali che fungono da rimedio a un "male" culturale condiviso e procurato dal simbolico veleno della tarantola.
Nelle sue diverse declinazioni, il tarantismo è stato oggetto di interesse di un gran numero di studiosi ed eruditi di varia formazione – continuando a suscitare un'attenzione che non accenna a diminuire – tra cui Ernesto de Martino (autore della celebre monografia *La terra del rimorso. Contributo a una storia religiosa del Sud*, 1961), Diego Carpitella e Alan Lomax (per le registrazioni effettuate nel leccese nel 1954 durante la campagna di ricognizione sulle "musiche tradizionali" nelle regioni italiane).
Il de Martino, in particolare, incrociando la vastissima letteratura storica con i risultati di un'innovativa inchiesta etnografica sul rito, svolta nel Salento nell'estate del 1959, giunge a considerare il tarantismo come un fenomeno storico-religioso imperniato sul simbolismo della taranta – il ragno, *monstrum* mitico, che morde e avvelena – e sull'azione della musica, della danza e dei colori, che curano ed esorcizzano gli effetti di tale morso. Un "dispositivo culturale" condiviso dalla comunità, agente come strumento di "reintegrazione" di individui entrati in uno stato di sofferenza, di difficoltà, di "crisi della presenza".
Saranno proprio le pioneristiche campagne di ricerca sul campo condotte a partire dagli anni cinquanta da Alan Lomax, Diego Carpitella ed Ernesto de Martino ad alimentare i primi tentativi volti a rivitalizzare la musica e le danze tradizionali nel Salento, che si collocano in un arco temporale in cui la memoria viva è già in uno stato di forte crisi, tra la fine degli anni sessanta e l'inizio dei settanta del secolo scorso (come derivazione del più vasto e solido *folk revival* nazionale) ma solo a partire dalla seconda metà degli anni novanta il Salento diventa progressivamente luogo di produzione e spettacolarizzazione delle musiche e delle danze tradizionali.
Ritenendo che il fenomeno culturale del tarantismo, in particolare le pratiche coreutico-musicali ad esso connesse, concorra alla rappresentatività della diversità e della creatività umana – come previsto dalla *Convenzione per la Salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* adottata nel 2003 dall'UNESCO – si propone che la Fondazione Notte della Taranta possa commissionare uno studio di fattibilità finalizzato a:

- definire l'oggetto patrimoniale da candidare al riconoscimento;
- pianificare e valutare il processo di candidatura per l'inserimento nella *Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale* (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)* dell'UNESCO, che contribuisce a dimostrare la diversità del patrimonio intangibile e ad aumentare la consapevolezza della sua importanza;
- valorizzare il fenomeno del tarantismo come un bene culturale di tutto il territorio salentino e pugliese affidando alla Fondazione il compito di coordinamento.

La missione della Fondazione è, infatti, quella di promuovere iniziative per la tutela e la valorizzazione del territorio sostenendo, in particolare, lo studio del patrimonio etnografico e la ricerca sul fenomeno del tarantismo, delle tradizioni grike e salentine, con specifico riferimento alla musica popolare.
In linea con i propri obiettivi statutari, la Fondazione potrà proporsi come un laboratorio aperto di ricerca e riflessione che faccia sintesi della complessità del fenomeno del tarantismo, attraverso le sue declinazioni territoriali regionali e mediterranee.
Il Piano di fattibilità ha come obiettivo l'individuazione e l'analisi delle procedure per identificare, documentare, tutelare, promuovere e valorizzare il bene culturale immateriale.
Il costo preventivato per la realizzazione del Piano di Fattibilità è stimato in circa euro 125 mila prevedendo la costituzione di un comitato guida, la redazione del piano di fattibilità, il coordinamento dei processi e degli spazi partecipativi e l'organizzazione di un convegno e di azioni divulgative.
Con riferimento al secondo comma la norma intende avviare un'azione di ricerca tra la caratteristica propria della Pizzica e l'antica danza friulana denominata "Furlana", "di carattere vivace, ballata (a gruppi di due o di quattro persone) in tondo, a salti, intrecciandosi le mani anche al disopra del capo". (da treccani).
La Furlana risulta essere una della danze più conosciute nel XVIII secolo, anche grazie ad un dipinto di Pietro Longhi, spesso eseguita durante manifestazioni folkloristiche friulane.
Le caratteristiche di questa danza di tradizione sono simili alla pizzica e per questa ragione è necessario approfondire per conoscere le contaminazioni con le altre culture e tener vive le storie culturale "orali".
La ricerca che avvicini, da una parte le tradizioni culturali, antropologiche e coreutiche e, dall'altra, consenta di avvicinare le due tradizioni, potrebbe favorire un confronto sulle migliori pratiche di sviluppo del territorio e gli scambi culturali tra le due regioni.
Con riferimento al terzo comma, la norma ha lo scopo di accrescere il fondo di dotazione del patrimonio della Fondazione Notte della Taranta, in quanto, come si evince dagli ultimi documenti contabili, questo ha subito una consistente riduzione per effetto delle perdite di esercizio e sopravvenienze passive acculate negli anni. La ricostituzione di un fondo di dotazione congruo rispetto all'impatto economico finanziario della gestione della Fondazione Notte della Taranta, garantisce anche un maggiore garanzia nei confronti di terzi.

Relazione illustrativa all'articolo 24
Programma di apprendimento prescolare della lingua inglese
(a cura dell'Assessorato alle Politiche per il Lavoro)

Con la norma in oggetto si intende promuovere l'apprendimento precoce della lingua inglese, attraverso un programma sperimentale nell'utilizzo di forme di apprendimento innovative quali la pratica dell'ascolto e la gamification, rivolto ai bambini da zero a sei anni inseriti negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia a gestione pubblica, anche a mezzo di convenzioni.
È previsto che il programma sia organizzato prescrivendo le più avanzate modalità, anche recependo studi di livello universitario già applicati ed i risultati devono essere costantemente monitorati, raccogliendo anche i dati rilevati dagli eventuali altri programmi già in esecuzione, se compatibili.
Per l'esecuzione di tale programma di sperimentazione è stimata una dotazione finanziaria di 150 mila euro per l'esercizio finanziario 2025, nell'ambito del bilancio regionale autonomo, missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", programma 1 "Istruzione prescolastica", titolo 1 – spese correnti.
L'attuazione è affidata al Dipartimento Politiche del lavoro, istruzione e formazione sulla base di criteri e modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse definiti con deliberazione di Giunta regionale e sulla base di apposito accordo da stipularsi con l'Ufficio Scolastico Regionale della Puglia.

Relazione illustrativa all'articolo 25
Sostegno alla sperimentazione delle Comunità formative
(relazione a cura dell'Assessorato alle Politiche per il Lavoro)

Con la norma in oggetto si intende sostenere una strategia rivolta a incrementare l'attrattività del territorio regionale in termini di investimenti in attività formative da parte delle imprese in tutti i settori produttivi, con l'obiettivo ultimo di accrescere le competenze e le conoscenze e assicurare in tal senso una crescita personale, professionale e il benessere dei lavoratori.
A tal fine si intendono avviare percorsi sperimentali di istituzione delle Comunità formative, anche da parte degli Enti Locali, pensate e definite come luoghi di formazione aziendale, ricerca e innovazione, produzione e

condivisione di conoscenza e competenze, creazione di valore materiale e immateriale e di occupazione. Tanto sia all'interno dell'impresa che all'esterno, nelle imprese collegate e nel territorio di riferimento.
In particolare, le Comunità formative, a livello locale, possono rappresentare il contenitore ideale per favorire lo sviluppo della coesione aziendale, un incubatore di progetti di formazione e lavoro, un metodo di analisi dei fabbisogni e di elaborazione di strategie e azioni, un spazio dove far incontrare domanda e offerta di competenza, dove motivare dal basso e favorire l'inclusione dei soggetti più vulnerabili e fragili, un luogo dove orientare un'idea accompagnandola verso un mestiere, una professione, che valorizza la persona, la comunità, il territorio.
Per l'avvio dei citati percorsi sperimentali di istituzione delle Comunità formative, è stata stimata una dotazione finanziaria di euro 150 mila nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 15, programma 3, titolo 1.

Relazione illustrativa all'articolo 26
Sostegno a nuove iniziative di impresa
(relazione a cura dell'Assessorato alle Politiche per il Lavoro)

La norma è volta a sostenere processi di riconversione industriale in un settore specifico interessato dalla transizione ecologica, quale quello delle plastiche monouso e dei materiali alternativi ai sensi del Regolamento (CE) n. 2020/1245, intervenendo a sostegno del personale interessato da situazioni di crisi che pongono a rischio la tenuta dei livelli occupazionali e la continuità dell'occupazione.
In particolare, la norma intende sostenere l'aggiornamento e la riqualificazione professionale dei lavoratori di aziende che hanno dato vita a cooperative acquisendo le società preesistenti attraverso il meccanismo del "Workers buyout" (WBO) ai sensi della Legge 27 febbraio 1985, n. 49 e s.m.i., assumendosi in prima persona il compito di proseguire o riconvertire le attività aziendali.
La Regione intende promuovere questo strumento che offre nuove opportunità di uscita da crisi aziendali, ma anche, in alcuni casi, una risoluzione al problema del passaggio generazionale d'impresa. Le cooperative costituite dai lavoratori dimostrano come si possa riconvertire, pur nella complessità del processo, un'impresa in crisi rilanciandone il business e creando nuovi posti di lavoro e occupazione di qualità, investendo in innovazione, ricerca e internazionalizzazione.
La norma intende sostenere, in particolare, gli interventi nelle aree che sono state interessate da strumenti di programmazione negoziata con investimenti che, in molti casi, si sono conclusi in maniera non positiva e che, al tempo stesso, risultano escluse dalle strategie delle aree interne.
Il finanziamento è previsto nell'ambito della missione 15, programma 4, titolo 1 è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio finanziario 2025, in termini di competenza e cassa, di euro 250 mila.
Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalità di assegnazione e rendicontazione delle risorse.

Relazione illustrativa all'articolo 27
Modifiche alla l.r. 17/2015
(***relazione a cura della Presidenza***)

La norma è finalizzata ad aderire alle osservazioni pervenute dalla Corte dei Conti, riguardanti soprattutto la necessità di monitorare l'andamento della gestione del demanio marittimo conferita ai Comuni.
A tale scopo si modifica l'articolo 16 della legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 (Disciplina della tutela e dell'uso della costa), in modo da chiarire le rispettive competenze della Regione e dei Comuni in merito agli aspetti finanziari connessi alla gestione del demanio marittimo.
Parimenti, al fine di fugare dubbi interpretativi, che hanno ingenerato alcuni contenziosi, si è ritenuto necessario chiarire la natura e le modalità di calcolo dell'imposta regionale, quale tributo autonomo e distinto rispetto al canone di concessione ed agli indennizzi.
Inoltre, l'esperienza trascorsa ha evidenziato la necessità di reintrodurre l'obbligo per i Comuni, già sancito dalla previgente legge regionale n. 17/2006, teso a fornire una rappresentazione annuale della gestione svolta dagli stessi, sia al fine di esplicitare l'attività di riscossione dell'imposta regionale e della conseguente restituzione alla Regione della quota parte ad essa spettante, sia per avere cognizione del numero delle concessioni presenti sul territorio regionale e delle loro specificità con riferimento allo scopo, alla consistenza e

all'estensione. Tale ultimo intervento, sollecitato dalla magistratura contabile, corrisponde anche alla necessità di iniziare a porre le premesse per l'attività di relazione sullo stato delle procedure ad evidenza pubblica per il rilascio di nuove concessioni, di cui alla legge n. 118/2022, articolo 3, comma 3, come modificato dal decreto legge n. 131/2024 convertito con legge n. 166/2024.

Relazione illustrativa all'articolo 28
Modifiche alla l.r. 24/2012. Contributo ambientale
(relazione a cura dell'Assessorato all'Ambiente)

In continuità con i principi e gli indirizzi già dettati nel vigente Piano di gestione dei rifiuti urbani, la presente proposta di aggiornamento della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 e s.m.i. in materia di rifiuti urbani persegue la finalità di prevedere espressamente un ristoro in favore dei Comuni nel cui territorio sono localizzati impianti di trattamento di rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento, nonché dei Comuni effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli stessi. Tale benefit ambientale ha una funzione indennitaria finalizzata ad alleviare i disagi patiti per la presenza dei citati impianti e, pertanto, dovrà essere espressamente utilizzato per interventi di miglioramento ambientale ovvero misure compensative del disagio connesse al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in applicazione del principio di matrice comunitaria "chi inquina, paga".
La base giuridica dell'indennità di disagio ambientale è individuata nell'articolo 238, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che dispone quanto segue: «Nella determinazione della tariffa è prevista la copertura anche di costi accessori relativi alla gestione dei rifiuti urbani quali, ad esempio, le spese di spazzamento delle strade. Qualora detti costi vengano coperti con la tariffa ciò deve essere evidenziato nei piani finanziari e nei bilanci dei soggetti affidatari del servizio». Tale indennità di disagio ambientale può essere, dunque, considerata quale costo accessorio del servizio, in quanto finalizzato a agevolazioni tariffarie a favore degli utenti interessati dagli effetti negativi correlati alla presenza degli impianti.
L'indennità di disagio ambientale è dunque una delle voci di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani pagata attraverso i PEF comunali - validati da AGER PUGLIA - e riconosciuta poi solo ai Comuni effettivamente interessati dalle presenti disposizioni legislative.
Alla Giunta regionale è demandato il compito, entro 90 giorni dall'entrata in vigore delle richiamate disposizioni, di determinare l'entità del contributo ambientale per le diverse tipologie impiantistiche di trattamento dei rifiuti urbani e derivanti dal loro trattamento e le modalità per la ripartizione del suddetto contributo fra i Comuni effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza di tali impianti.
La presente disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

COPERTURE FINANZIARIE SUL DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 E BILANCIO PLURIENNALE 2025–2027 DELLA REGIONE PUGLIA (LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2025)"

Le coperture finanziarie relative al disegno di legge regionale (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025), composto da n. 30 articoli, sono le seguenti:

Nell'ambito del Titolo I 'Disposizioni di carattere contabile e fiscale':

- l'articolo 1 indica le autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale (mutui);
- l'articolo 2, in tema di cofinanziamento regionale della programmazione comunitaria 2021-2027, autorizza il ricorso all'indebitamento entro il limite di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 3 dispone in ordine alla contabilizzazione dei finanziamenti di cui al comma 1, con imputazione in parte entrata al titolo 6, tipologia 300 ed in parte spesa alla missione 20, programma 3, titolo 2, nell'ambito dei fondi relativi al finanziamento di programmi e di progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario per gli anni 2025, 2026 e 2027. Il comma 6 prevede che gli oneri derivanti della contrazione dei prestiti valutati in euro 3,7 milioni nel 2026 ed euro 7,4 milioni nel 2027 sono a carico del bilancio regionale, per euro 2,1 milioni nell'anno 2026 ed euro 4,1 milioni nell'anno 2027 nell'ambito della missione 50, programma 01, titolo 1 per quanto attiene la quota interessi e per euro 1,6 milioni nell'anno 2026 e 3,3 milioni nell'anno 2027 nell'ambito della missione 50, programma 02, titolo 4 per quanto attiene la quota capitale. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027 trovano copertura con le successive leggi di bilancio;
- l'articolo 3 autorizza la Giunta al ricorso all'indebitamento per l'esercizio finanziario 2025, solo per far fronte a effettive esigenze di cassa, per la copertura del disavanzo di amministrazione presunto di euro 149.201.110,89 e rinviene dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell'articolo 3, della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 37 (Legge di stabilità 2024 della Regione Puglia) e per euro 45 milioni dal debito autorizzato e non contratto ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 29 novembre 2024, n. 39 (Disposizioni di carattere finanziario e diverse. Variazione al Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024 - 2026). Il comma 2 dispone in ordine alla contabilizzazione del finanziamento di cui al comma 1, con imputazione in parte entrata della dotazione finanziaria di euro 149.201.110,89 di competenza e di cassa al titolo 6, tipologia 300 ed in parte spesa con la dotazione finanziaria di competenza di pari importo all'apposita voce denominata "Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto".

Il comma 4 prevede che l'onere presunto annuale per il rimborso della quota capitale e relativa quota interessi è valutato in euro 10,55 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2026 con imputazione a carico del bilancio pluriennale 2025-2027, nell'ambito degli stanziamenti distinti per quota interessi e quota capitale a valere sulla missione 50, programmi 1 e 2, titoli 1 e 4. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027 trovano copertura con le successive leggi di bilancio;

- l'articolo 4 allinea, dal 1 gennaio 2026, le tariffe delle tasse sulle concessioni regionali igiene e sanità al livello dei prezzi correnti in Italia con effetti sul bilancio regionale in termini di maggiore entrata al Titolo 1 tipologia 101 dall'esercizio finanziario 2026 di euro 750 mila;
- l'articolo 5 aggiorna e modifica le tasse di concessione regionale in materia di caccia e di pesca, e non comporta maggiori oneri o introiti per il bilancio autonomo regionale, trattandosi di norma ordinamentale.

Nell'ambito del Titolo II "Norme settoriali di rilievo finanziario e diverse", al Capo I 'Disposizioni di rilievo finanziario e diverse':

- l'articolo 6 autorizza il trasferimento delle Unità Operative riferite alle discipline ospedaliere del plesso pediatrico Ospedale Giovanni XXIII di Bari all'Azienda Sanitaria Locale di Bari e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio autonomo regionale;
- l'articolo 7 prevede modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017 n. 9 e non comporta oneri a carico del bilancio autonomo regionale, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 8, in ordine al progetto pilota sperimentale finalizzato all'individuazione, per finalità sociali, di percorsi utili al miglioramento della gestione della pratica analgesica pediatrica in ambito ospedaliero, comporta oneri nell'ambito della missione 12, programma 1, titolo 1 per euro 75 mila per l'esercizio finanziario 2025;
- l'articolo 9, nell'ambito delle misure in materia di mobilità sanitaria, non comporta oneri a carico del bilancio regionale autonomo, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 10 prevede modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 e comporta oneri nell'ambito della missione 9, programma 3, titolo 1 per euro 350 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027;
- l'articolo 11 prevede modifiche alla legge regionale 2 novembre 2022 n. 23 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 12 prevede modifiche alla legge regionale 18 aprile 2023 n. 6 e comporta oneri nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1 per euro 450 mila per l'esercizio finanziario 2025 e per euro 150 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027;

- l'articolo 13 prevede modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017 n. 59 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale.
- l'articolo 14, in materia di promozione di attività di tutela ambientale con la produzione di mitili, comporta al comma 1 oneri nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1 per euro 150 mila per l'esercizio finanziario 2025; al comma 2, al fine di sostenere azioni sperimentali per lo sviluppo di buone pratiche di contrasto alla moria di mitili in Puglia, comporta oneri, nell'ambito della missione 16, programma 2, titolo 1 per euro 150 mila per l'esercizio finanziario 2025;
- l'articolo 15 prevede modifiche alla legge regionale 21 marzo 2023, n. 1 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 16, prevede modifiche alla legge regionale 13 novembre 2024, n. 28 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 17 prevede modifiche alla legge regionale 28 maggio 1975, n. 48 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 18 prevede modifiche alla legge regionale 16 aprile 2015, n. 24 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale.
- l'articolo 19 prevede modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 20 prevede modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 30 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 21, in materia di funzioni di polizia idraulica, comporta oneri nell'ambito della missione 9, programma 1, titolo 1 per euro 500 mila per l'esercizio finanziario 2025 e per euro 300 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2026 e 2027;
- l'articolo 22, in materia di Valorizzazione e fruizione della Fontana Monumentale di Santa Maria di Leuca, affida all'AQP S.p.A., previa sottoscrizione del protocollo di intesa la manutenzione ordinaria, straordinaria e la regolamentazione degli accessi e degli usi per le predette finalità della Fontana Monumentale di Santa Maria di Leuca, utilizzando prioritariamente le risorse finanziarie destinate alle attività di promozione e comunicazione comunque denominate, le liberalità conseguenti ad iniziative connesse alla valorizzazione del sito e, in via residuale, gli utili di esercizio. la disposizione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

- l'articolo 23, in tema di disposizioni per l'ampliamento delle attività della Fondazione Notte della Taranta - Dal Salento ad Aquileia, comporta al comma 1 oneri a carico dell'esercizio finanziario 2025, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, per euro 125 mila per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato a sostenere la candidatura della Pizzica salentina nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dell'UNESCO. Al comma 3, la disposizione prevede oneri a carico dell'esercizio finanziario 2025, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, per euro 150 mila per approfondire il legame tra la Regione Puglia e la Regione Friuli Venezia Giulia sulle comuni matrici cristiane espresse attraverso la coreusi e la musicalità estatica come prassi religiosa marciana. E' altresì previsto, al comma 4, l'adeguamento del Fondo di dotazione della Fondazione Notte della Taranta, con oneri per l'esercizio finanziario 2025, nell'ambito della missione 5, programma 2, titolo 1, per euro 60 mila;
- l'articolo 24, in tema di programma di apprendimento prescolare della lingua inglese, comporta oneri per l'esercizio finanziario 2025, nell'ambito della missione 4, programma 1, titolo 1, per euro 150 mila;
- l'articolo 25, in materia di sostegno alla sperimentazione delle Comunità formative, comporta oneri nell'ambito della missione 15, programma 3, titolo 1, per euro 150 mila per l'esercizio finanziario 2025;
- l'articolo 26, in materia di sostegno a nuove iniziative di impresa, comporta oneri nell'ambito della missione 15, programma 3, titolo 1 per euro 250 mila per l'esercizio finanziario 2025;
- l'articolo 27 prevede modifiche alla legge regionale 10 aprile 2015, n. 17 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale;
- l'articolo 28 prevede modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n 24 e non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi di norma ordinamentale.

al Capo II:

- l'articolo 29 (Norma di rinvio) rinvia alla legge di approvazione del bilancio dell'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027 la copertura delle spese previste nel disegno di legge;
- l'articolo 30 (Entrata in vigore) dispone l'entrata in vigore della legge regionale il 1 gennaio 2025, salvo quanto diversamente disposto.

P. Il dirigente
Sezione Bilancio e Ragioneria
Nicola Paladino

Il direttore del Dipartimento
Angelosante Albanese